Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'utilizzo nella Comunità del carnet TIR e del carnet ATA come documenti di transito [1]

(91/C 41/11)

Il Consiglio, in data 12 giugno 1990, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi» incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Petersen, in data 9 novembre 1990.

Il Comitato economico e sociale ha adottatto all'unanimità il 20 novembre 1990, nel corso della 281ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Osservazioni generali

1.1. Nel passato le convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea di merci in uno Stato contraente con il carnet ATA, nonché sul transito di merci con il carnet TIR, si sono rivelate sostanzialmente positive.

1.2. Per il Comitato la proposta della Commissione è un provvedimento coerente con la soppressione delle frontiere intracomunitarie in seguito al completamento del mercato interno. Esso si compiace del fatto che le merci provenienti dai paesi terzi possano continuare a circolare all'interno della Comunità non solo in base al regime di transito comunitario esterno, ma anche alle disposizioni delle convenzioni TIR e ATA.

1.3. La definizione della Comunità come un unico territorio ai sensi di tali convenzioni accelera il transito delle merci e rappresenta pertanto un guadagno di tempo e di denaro soprattutto per le imprese di trasporto.

2. Osservazioni particolari

Nonostante questa valutazione sostanzialmente positiva, il Comitato raccomanda un'ulteriore verifica e l'eventuale modifica delle disposizioni contenute nei seguenti articoli:

2.1. *Articolo 1, seconda metà della frase*

Per quanto riguarda il territorio doganale della Comunità, si rimanda alla definizione del Regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio del 23 luglio 1984. Dato però che il Comitato presuppone che il 1° gennaio 1993 entrerà in vigore anche il regolamento recante il codice doganale comunitario [2], sarebbe necessario, nella versione definitiva del regolamento in esame, far riferimento all'articolo 3 di detto codice, nel quale viene definito il territorio doganale della Comunità.

2.2. *Articolo 12, paragrafo 2*

Il Comitato è dell'avviso che tale disposizione neghi il principio fissato nella convenzione TIR secondo cui, in caso di infrazione o irregolarità, possa essere invocata *una sola* entità garante per la riscossione dei dazi e delle altre imposizioni. Discostandosi da tale principio, la proposta in esame prevede in determinati casi la possibilità di ricorrere in futuro a due garanzie — quella dello Stato membro nel quale l'irregolarità è stata accertata e quella dello Stato membro nel quale l'infrazione è stata realmente commessa.

Questa doppia imposizione è sì limitata nel tempo; tuttavia, a causa delle lunghe pratiche di rimborso, possono insorgere notevoli e inaccettabili perdite di interessi. Il Comitato propone pertanto di riformulare l'articolo 12, paragrafo 2, nel modo seguente:

> «Qualora non sia possibile determinare il territorio su cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, si considera ch'essa sia stata commessa nello Stato membro in cui è stata accertata. In questo caso, lo Stato membro interessato riscuote i dazi e le altre imposizioni esigibili. Se in un secondo tempo si riesce a determinare lo Stato membro nel quale la suddetta infrazione o l'irregolarità è stata realmente commessa, a quest'ultimo vengono rimborsati i dazi e le altre imposizioni previsti sul suo territorio da parte dello State membro che li aveva precedentemente riscossi.»

Inoltre il Comitato invita la Commissione a verificare se non sia possibile definire il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità in analogia a quanto previsto dalle future disposizioni sul transito comunitario, in base alle quali, qualora non sia possibile determinare il territorio su cui l'infrazione è stata commessa, questa si considera avvenuta non nello Stato membro in cui è stata accertata, bensì nello Stato membro dell'ufficio doganale di partenza. Nell'interesse di chi effettua operazioni alla frontiera e delle amministrazioni doganali, è opportuno emanare una normativa uniforme per fatti che danno

[1] GU n. C 142 del 12. 6. 1990, pag. 6.
[2] GU n. C 128 del 23. 6. 1990, pag. 1.

luogo alle stesse conseguenze; il carattere internazionale della convenzione TIR non dovrebbe essere d'impedimento ad una tale semplificazione.

Alla luce della situazione attuale, il Comitato richiama inoltre l'attenzione sul fatto che occorre armonizzare urgentemente le richieste degli Stati membri riguardanti la documentazione comprovante lo svolgimento del traffico TIR.

2.3. *Articolo 13, paragrafo 2*

Il Comitato approva espressamente il previsto scambio di accertamenti, informazioni, ecc. tra le autorità competenti. Bisogna a tale riguardo garantire che le irregolarità di qualsiasi tipo, le quali oltre tutto rappresentano un notevole pericolo per la sicurezza, siano per quanto possibile sventate.

2.4. *Articolo 14*

Il Comitato non ritiene corretto attribuire agli Stati membri solo il diritto ad essere consultati sulle questioni che riguardano l'applicazione del regolamento in esame. Dato che le disposizioni d'applicazione possono avere conseguenze anche sulle strutture amministrative nazionali, è invece necessario che gli Stati membri abbiano il diritto di partecipare attivamente.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1990.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

François STAEDELIN

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazzione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1]

(91/C 41/12)

Il Consiglio, in data 3 ottobre 1990, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare al relatore generale Barbagli il compito di preparare i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 20 novembre 1990, nel corso della 281ª sessione plenaria, a larga maggioranza, 3 voti contrari e 7 astensioni, il seguente parere.

1. Il Comitato constata che la proposta della Commissione concerne il rinnovo di provvedimenti già in vigore e, in particolare, di alcuni elementi dell'organizzazione comune di mercato, quali il sistema delle quote, il sistema di autofinanziamento del regime mediante i contributi dei produttori e dei fabbricanti e la concessione di aiuti di vario tipo.

2. Il Comitato prende atto della proroga dell'autorizzazione all'Italia di concedere aiuti nazionali di adatta mento secondo un ritmo decrescente e ritiene che questa misura debba essere valutata nell'ottica del ruolo che il settore svolge per l'attenuazione degli squilibri regionali.

2.1. In questo quadro, il Comitato segnala come troppo drastica la proposta di escludere totalmente dagli aiuti finora percepiti la parte industriale.

3. Alla luce:

— dell'orientamento assunto dai negoziati multilaterali dell'Accordo Generale sulle Tariffe doganali e sul Commercio (GATT) in materia agricola,

[1] GU n. C 258 del 13. 10. 1990, pag. 9.